



LOGO SOGGETTO  
OSPITANTE

**ACCORDO CONTRATTUALE PER IL COORDINAMENTO DI RADIOPROTEZIONE  
PER IL TIROCINIO DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA**

**(ex artt. 112, 113 e 115 D. Lgs. n. 101/2020)**

- \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F./p. Iva \_\_\_\_\_, nel seguito definita “soggetto ospitante”, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_;

e

- L'università Degli Studi Di Messina, in prosieguo denominata “soggetto proponente”, con sede legale in Piazza S. Pugliatti, 1 – Messina, c. f. 80004070837, in persona del Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, in qualità di legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università stessa;

**PREMESSO CHE**

- il presente accordo contrattuale è redatto al fine di attivare un coordinamento di radioprotezione, in attuazione a quanto prescritto dagli artt. 112, 113 e 115 del D. Lgs. n. 101/2020, per il tirocinio dei medici in formazione specialistica presso il soggetto ospitante;

- secondo quanto indicato nel progetto formativo individuale del/la Dr./ssa \_\_\_\_\_, nel seguito denominato “Specializzando/a”, la stessa/o sarà esposta/o al rischio da radiazioni ionizzanti durante il periodo di svolgimento dell'attività extra-rete presso \_\_\_\_\_;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, c. 1a, D. Lgs. 81/2008, il/la MIF è equiparato/a lavoratore dipendente del Soggetto Proponente, presso la struttura \_\_\_\_\_ del soggetto ospitante, per tutto il periodo di formazione extra rete individuato nel prefato progetto formativo individuale;

- il soggetto ospitante assume il ruolo di “esercente” delle zone classificate, il quale si avvale del lavoratore esterno ed è, pertanto, tenuto ad assicurarne la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e risponde degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona classificata e di prestazione richiesta. L'esercente è dunque tenuto ad assolvere gli obblighi di cui all'art. 113 D. Lgs. n. 101/2020;

- il soggetto proponente, responsabile del piano formativo del/la MIF, è equiparato al Datore di lavoro che si avvale di “lavoratore esterno” ex art. 7, c. 80, D. Lgs. n. 81/2008, indipendentemente dal fatto che l'attività svolta sia esclusivamente di formazione e, conseguentemente, sullo stesso gravano gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 112 D. Lgs. n. 101/2020;

Tanto premesso, le parte così, come sopra descritte e denominate, convengono e stipulano quanto segue:

## 1. OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROPONENTE

- a) Il Soggetto Proponente accetta che la sorveglianza fisica e sanitaria rimanga a proprio carico così come previsto dall'art. 112 prefato.
- b) Il Soggetto Proponente dichiara di aver effettuato la valutazione preventiva del rischio radiologico per lo Specializzando tramite il proprio Esperto di Radioprotezione che ha classificato la/il MIF come **“lavoratore esposto di categoria \_\_”**. Qualora lo specializzando sia classificato in categoria A, l'Università degli Studi di Messina si fa carico di consegnare al/la MIF il *“Libretto Personale di Radioprotezione”* prima dell'inizio della formazione extra rete.
- c) Il Soggetto Proponente ha effettuato la formazione specifica finalizzata alla radioprotezione come prescritto dall'art. 112.1.e D. Lgs. n. 101/2022.
- d) Il Soggetto Proponente dichiara che la/lo MIF è regolarmente sottoposto/a a sorveglianza medica presso il Medico Autorizzato, con effettuazione dell'ultima visita di idoneità in data \_\_\_\_\_ con esito IDONEO e scadenza \_\_\_\_\_, ex art. 113.2.a.  
  
(in caso di IDONEITA' CON LIMITAZIONI, il soggetto Proponente si impegna a comunicare tempestivamente ad AOUP ogni variazione rispetto a quanto sopra dichiarato);
- e) L'Università degli Studi di Messina, sentito l'Esperto in Radioprotezione, propone come vincoli di dose:
  - \_\_\_\_\_ mSv/mese limite mensile di dose per la dose efficace
  - \_\_\_\_\_ mSv/mese per la dose equivalente al cristallino,
  - \_\_\_\_\_ mSv/mese per la dose equivalente alle estremità (Art.112.1.I); In ragione di possibili necessità e/o attività da svolgersi non predeterminabili possono essere adottati vincoli aggiuntivi e/o diversi da quanto riportato nel presente accordo, purché formalizzati in forma scritta tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e gli esercenti delle zone classificate.
- f) Il soggetto Proponente comunica che, presso la propria struttura i soggetti preposti alla sorveglianza sanitaria sono:
  - L'Esperto di Radioprotezione, nella persona della Dr.ssa Isidora Ielo, mail isidora.ielo@polime.it, iscritta all'Elenco Nominativo degli Esperti di radioprotezione con abilitazione di grado III e numero d'ordine n. 328;
  - Il Medico Autorizzato, nella persona del Prof. Sergio Baldari, mail sergio.baldari@polime.it, iscritto all'Elenco Nominativo dei Medici Autorizzati con numero d'ordine n.638.

## 2. OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

a) Ai sensi dell'art. 113 sopra citato, il soggetto ospitante si impegna a garantire la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi del presente accordo;

b) Il Soggetto Ospitante attesta che il/la MIF, all'interno delle zone classificate, effettuerà la seguente attività e sarà esposto al seguente rischio specifico:

---

---

---

---

---

c) Il soggetto Ospitante si impegna a fornire alla/o Specializzanda/o, a cura del proprio Esperto di Radioprotezione, adeguata formazione sui rischi specifici connessi alle attività di cui al punto b) così come prescritto dall'113.2.c e 113.2.d. La verifica dell'impiego dei DPI e dei dispositivi di misurazione assegnati sarà effettuata dai Dirigenti e Preposti della Struttura Ospitante.

d) Il Soggetto Ospitante fornisce alla/o Specializzanda/o i DPI sotto descritti adeguati alla attività nelle zone controllate di cui al punto II secondo le indicazioni dell'Esperto di Radioprotezione:

---

---

---

e) Il soggetto Ospitante, sentito il proprio Esperto di Radioprotezione, conferma di ritenere adeguata la classificazione indicata all'art. 1., in relazione alle dosi che lo Specializzando può ricevere e concorda con il vincolo di dose proposto dal Soggetto Proponente (113.2.l);

f) Nel caso in cui il/la MIF sia classificato in categoria A, il Soggetto ospitante dovrà verificare all'inizio dell'attività formativa presso di sé che sul libretto personale sia riportata l'idoneità specifica sottoscritta dal Medico Autorizzato dell'Ente. In assenza di tale libretto non potrà essere svolta attività con esposizione al rischio di radiazioni ionizzanti nelle zone classificate del Soggetto Ospitante.

g) I mezzi di sorveglianza dosimetrica sono forniti dal Soggetto Ospitante che si impegna a far effettuare la valutazione della dose al proprio Esperto in Radioprotezione ed a trasmettere il riepilogo delle dosi assorbite all'Esperto in Radioprotezione del Soggetto Proponente, con frequenza almeno semestrale e comunque al termine del periodo di formazione presso le proprie strutture.

h) Il Soggetto Ospitante, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente all'Università degli Studi

di Messina ogni situazione che possa portare al superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose. Nel caso di lavoratore classificato in categoria A, si impegna a eseguire le proprie valutazioni dosimetriche e a registrarle nel libretto personale di radioprotezione.

i) Il soggetto Ospitante comunica che, presso la propria struttura i soggetti preposti alla sorveglianza sanitaria sono:

- Esperto di radioprotezione per le attività oggetto del presente accordo è \_\_\_\_\_, mail \_\_\_\_\_, iscritto all'Elenco Nominativo degli Esperti di radioprotezione con abilitazione di grado \_\_\_ e numero d'ordine \_\_\_\_\_;
- Medico Autorizzato per le attività oggetto del presente accordo è \_\_\_\_\_, mail \_\_\_\_\_, iscritto all'Elenco Nominativo dei Medici Autorizzati con numero d'ordine \_\_\_\_\_.

### 3. NORME DI COORDINAMENTO

- a) Le Parti del presente accordo si impegnano a informarsi reciprocamente su ogni dato che dovesse essere necessario per la corretta ed efficace gestione della radioprotezione.;
- b) circa la disciplina generale di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, inclusi potenziali rischi di interferenza e aggiornamento del DUVRI, si rimanda all'accordo convenzionale in virtù del quale viene svolta l'attività di formazione ivi descritta.
- c) Il/la MIF sarà tenuto/a al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza emanate ai sensi dell'articolo 109 comma 6.c, D. Lgs. n. 101/2020, messe a disposizione del Soggetto Proponente.
- d) Il presente atto costituisce parte integrante dell'accordo convenzionale tra le parti e viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, L. n. 241/1990 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

Per il Soggetto Proponente

Il Rettore dell'Università  
*Prof. Salvatore Cuzzocrea*  
(firmato digitalmente)

Per il Soggetto Ospitante

\_\_\_\_\_